

MANIFESTAZIONI di SORTE LOCALI

(lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza)

Legge 27 dicembre 1997, n. 449

“Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”

Decreto Presidente Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430

“Regolamento concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali, ai sensi dell’articolo 19, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.”

L’art. 13 del D.P.R. n. 430/2001 consente lo svolgimento in **ambito locale** di:
a) lotterie, tombole e pesche o banchi di beneficenza, promossi da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, se dette manifestazioni sono necessarie per far fronte alle esigenze finanziarie degli enti stessi;

b) lotterie, tombole e pesche o banchi di beneficenza, organizzate dai partiti o movimenti politici di cui alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, purché svolte nell'ambito di manifestazioni locali organizzate dagli stessi. In caso di svolgimento al di fuori delle dette manifestazioni locali si applicano le disposizioni previste per i soggetti di cui alla lettera a);

c) tombole effettuate in ambito familiare e privato, organizzate per fini prettamente ludici.

Ai fini delle citate disposizioni:

a) per **lotterie** s'intende la manifestazione di sorte effettuata con la vendita di biglietti staccati da registri a matrice, concorrenti ad uno o più premi secondo l'ordine di estrazione. La lotteria è consentita se la vendita dei biglietti è limitata al territorio della provincia, l'importo complessivo dei biglietti che possono emettersi, comunque sia frazionato il prezzo degli stessi, non supera la somma di euro 51.645,69, e i biglietti sono contrassegnati da serie e numerazione progressive;

b) per **tombola** s'intende la manifestazione di sorte effettuata con l'utilizzo di cartelle portanti una data quantità di numeri, dal numero 1 al 90, con premi assegnati alle cartelle nelle quali, all'estrazione dei numeri, per prime si sono verificate le combinazioni stabilite. La tombola è consentita se la vendita delle cartelle è limitata al comune in cui la tombola si estrae e ai comuni limitrofi e le cartelle sono contrassegnate da serie e numerazione progressiva. Non è limitato il numero delle cartelle che si possono emettere per ogni tombola, ma i premi posti in palio non devono superare, complessivamente, la somma di euro 12.911,42;

c) per **pesche o banchi di beneficenza** s'intendono le manifestazioni di sorte effettuate con vendita di biglietti, le quali, per la loro organizzazione, non si prestano per la emissione dei biglietti a matrice, una parte dei quali è abbinata ai premi in palio. Le pesche o i banchi di beneficenza sono consentiti se la vendita dei biglietti è limitata al territorio del comune ove si effettua la manifestazione e il ricavato di essa non eccede la somma di euro 51.645,69.

È vietata la vendita dei biglietti e delle cartelle a mezzo di ruote della fortuna o con altri sistemi analoghi. I premi delle manifestazioni di cui alle lettere a) e c) sopra indicate, consistono solo in servizi e in beni mobili, esclusi il denaro, i titoli pubblici e privati, i valori bancari, le carte di credito ed i metalli preziosi in verghe.

Almeno trenta giorni prima del suo inizio, l'organizzatore della manifestazione di sorte locale deve presentare l'apposita comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ispettorato Compartimentale dei Monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 39 comma 13 - quinquies della Legge 24 novembre 2003, n. 326.

Una copia della comunicazione suddetta deve essere presentata al Comune (SUAP comunale) e al Prefetto **almeno trenta giorni prima** dell'inizio della manifestazione di sorte locale.

ATTENZIONE: Si consiglia di effettuare l'invio della comunicazione completa dei suoi allegati contestuale a tutti gli enti interessati utilizzando i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

per il SUAP comunale: suap.turate@pec.regione.lombardia.it

per la Prefettura: protocollo.prefco@pec.interno.it

per i Monopoli di Stato: monopoli.varese@pec.aams.it

Alla comunicazione della manifestazione che si intende organizzare devono essere allegati:

- 1) “Comunicazione dello svolgimento di MANIFESTAZIONI DI SORTE LOCALI: LOTTERIE, TOMBOLE, PESCHE, BANCHI DI BENEFICENZA”, debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta (vedi modello),
- 2) carta di identità del sottoscrittore,
- 3) statuto in caso di Associazione,
- 4) regolamento secondo le indicazioni riportate nella “Comunicazione” al precedente punto 1),
- 5) dichiarazione circa i destinatari beneficiari dell'iniziativa,
- 6) (per le TOMBOLE) documentazione comprovante l'avvenuto versamento della cauzione a favore del Comune nel cui territorio la tombola si estrae, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art.14, comma 4, del D.P.R.430/2001 ed in misura pari al valore complessivo dei premi promessi,
- 7) attestazione avvenuto invio al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ispettorato Compartimentale dei Monopoli di Stato e alla Prefettura (non necessario in caso di invio della documentazione contestuale a tutti gli enti).

Per le lotterie e per le pesche o banchi di beneficenza, al termine della manifestazione, copia del processo verbale redatto deve essere inviato al Comune (SUAP comunale) e alla Prefettura.

Per la tombola, entro trenta giorni dall'estrazione, l'ente organizzatore presenta al Comune (SUAP comunale) la documentazione attestante l'avvenuta consegna dei premi ai vincitori. Verificata la regolarità della documentazione prodotta, la cauzione viene immediatamente svincolata (Il Comune dispone l'incameramento della cauzione in caso di mancata consegna dei premi ai vincitori nel termine sopra esposto).

Modalità di predisposizione della documentazione e suo inoltro

Tutti i documenti devono essere **predisposti in formato elettronico** e presentati **esclusivamente in modalità telematica** (Il cartaceo non può più essere accettato) **al SUAP comunale di Turate.**

Le comunicazioni dovranno essere firmate digitalmente e trasmesse alla PEC del SUAP del Comune di Turate. Nel caso in cui il dichiarante non sia dotato di firma digitale e di posta elettronica certificata, può avvalersi di un professionista in possesso di tali strumenti. In tal caso il dichiarante (e con lui tutti gli eventuali altri soci dotati di potere di rappresentanza) dovrà sottoscrivere il **Modello di procura speciale** che si può trovare anche nella sezione “servizi” del SUAP.

L’inoltro della documentazione al SUAP comunale deve essere fatto mediante la casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) **suap.turate@pec.regione.lombardia.it.**

Il SUAP dà assistenza alla compilazione dei modelli e alla predisposizione degli allegati.

Per ulteriori informazioni sui procedimenti citati e sulle procedure informatiche connesse contattare il SUAP comunale alla seguente **e-mail** ecosuap@comune.turate.co.it o al seguente recapito telefonico diretto **0296425224**.



Responsabile

Dottoressa Valeria **Alberti**

Tel. diretto 02 96425224

Pec: suap.turate@pec.regione.lombardia.it

E-mail: ecosuap@comune.turate.co.it



Orari

Lunedì 16.00 - 19.00 (tecnici solo su appuntamento dalle ore 16.00 alle ore 18.00)

Giovedì 10.00 - 13.00